



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 7

PROT. N. _____

GREZZANA, 22/02/2019

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

VISTO il verbale di sopralluogo dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata prot. n. 0002825 del 11.02.2019, con il quale si segnala che nel tratto di strada comunale per Corrubio, che si sviluppa circa 200 mt. prima e circa 150 mt. dopo il ponte del Vaio Fanaro, è stata riscontrata la presenza di frammenti di roccia sulla banchina stradale, causati da cedimenti dell'adiacente scarpata, costituita da roccia e terra con vegetazione spontanea, anche di alto fuso, sita sul lato sinistro della carreggiata direzione Corrubio;

RILEVATO inoltre che nel succitato verbale viene evidenziato che in vari punti la cunetta stradale, delimitata da un cordolo in cls dell'altezza di circa cm. 20, è completamente ostruita da materiale franato;

ACCERTATO che la porzione di terreno interessata dai succitati cedimenti risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Grezzana al:
Foglio n. 17 Mappali n. 19-20-22-24-284-286,
Foglio n. 11 Mappale n. 212,
Foglio n. 10 Mappali 245-246-247-286;

VISTI gli artt. 29 e 31 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Codice della Strada", i quali prevedono che la tenuta in condizioni di sicurezza della ripa a monte della strada competono al relativo proprietario;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad ordinare ai proprietari dei succitati terreni l'immediata loro messa in sicurezza;

NELL'INTERESSE ed a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza;

AI SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa citate alle Ditte:

- BERTAGNOLI ALBERTO, nato a Grezzana (VR) il 04.03.1936 – C.F. BRTLRT36C04E171D, ed ivi residente in Via Corrubio n. 9, in qualità di proprietario;

- BERTAGNOLI DARIO, nato a Grezzana (VR) il 17.08.1949 – C.F. BRTDRA49M17E171D, ed ivi residente in Via Corrubio n. 19, in qualità di proprietario;
- BERTAGNOLI EUGENIO, nato a Grezzana (VR) il 07.10.1958 – C.F. BRTGNE58R07E171O, ed ivi residente in Via Enrico da Porto n. 23, in qualità di proprietario;
- BERTAGNOLI GINA, nata a Grezzana (VR) il 03.09.1932 – C.F. BRTGNI32P43E171V, ed ivi residente in Via Corrubio n. 16, in qualità di proprietaria;
- BERTAGNOLI IVANO, nato a Grezzana (VR) il 11.09.1954 – C.F. BRTVNI54P11E171I, ed ivi residente in Via Enrico da Porto n. 23, in qualità di proprietario;
- BERTAGNOLI NADIA SANTA, nata a Grezzana (VR) il 09.05.1963 – C.F. BRTNSN63E49E171C, ed ivi residente in Via Corrubio n. 53/a, in qualità di proprietaria;
- BERTAGNOLI RENZA, nata a Grezzana (VR) il 26.08.1951 – C.F. BRTRNZ51M66E171B, ed ivi residente in Via Nogare di Lugo n. 42, in qualità di proprietaria;
- BERTAGNOLI SAVERIA, nata a Grezzana (VR) il 26.06.1955 – C.F. BRTSVR55H66E171N, residente a Cerro Veronese (VR) in Via Beniamino Gigli n. 10, in qualità di proprietaria;
- BERTAGNOLI SERGIO, nato a Grezzana (VR) il 05.06.1960 – C.F. BRTSRG60H05E171P, ed ivi residente in Via Corrubio n. 53/a, in qualità di proprietario;
- BOMBIERI BENVENUTO, nato a Grezzana (VR) il 05.04.1948 – C.F. BMBBVN48D05E171G, ed ivi residente in Via Corrubio n. 33, in qualità di proprietario;
- BOMBIERI FRANCESCA, nata a Verona (VR) il 04.04.1974 – C.F. BMBFNC74D44L781M, residente a Cerro Veronese (VR) in Via Monte Pastello n. 2, in qualità di proprietaria;
- BOMBIERI GIULIANO, nato a Verona (VR) il 25.02.1956 – C.F. BMBGLN56B25L781B, ed ivi residente in Via Antonio Meucci n. 2, in qualità di proprietario;
- BOMBIERI GRAZIELLA MARIA, nata a Verona (VR) il 11.03.1958 – C.F. BMBGZL58C51L781P, residente a Castel d'Azzano (VR), CAP 37060, in Via Savonarola n. 7/a, in qualità di proprietaria;
- BOMBIERI GUIDO, nato a Grezzana (VR) il 04.03.1946 – C.F. BMBGDU46C04E171H, residente a Cerro Veronese (VR) in Via degli Alpini n. 11, in qualità di proprietario;

- BOMBIERI SANDRO, nato a Grezzana (VR) il 24.04.1950 – C.F. BMBSDR50D24E171S, ed ivi residente in Via Enrico De Nicola n. 30, in qualità di proprietario;
- BOMBIERI VALERIA, nata a Verona (VR) il 06.03.1970 – C.F. BMBVLR70C46L781B, residente a Cerro Veronese (VR) in Contrada Montarina n. 133, in qualità di proprietaria;
- BUSATO ERNESTO, nato a Verona (VR) il 16.01.1967 – C.F. BSTRST67A16L781Z, e residente a Grezzana (VR) in Via S. Caterina di Lugo n. 20, in qualità di proprietario;
- CORBIOLI ALMERINA, nata a Grezzana (VR) il 02.10.1946 – C.F. CRBLRN46R42E171T, residente a Cerro Veronese (VR) in Contrada Foldruna n. 4, in qualità di proprietaria;
- FANTONI RITA, legale rappresentante della Società Agricola Eredi Bombieri Carlino Bruno di Fantoni Rita e C. Società Semplice, C.F. 03088120237, residente a Grezzana (VR) Via Corrubio n. 15;
- MORANDINI LINO, nato a Grezzana (VR) il 03.11.1936 – C.F. MRNLNI36S03E171H, residente a Cerro Veronese (VR) in Via Lessini n. 64, in qualità di proprietario;
- MORANDINI RINALDO, nato a Grezzana (VR) il 18.09.1933 – C.F. MRNRDL33P18E171T, ed ivi residente in Via Corrubio n. 59, in qualità di proprietario;
- PRATI ANNA MARIA, nata a Bosco Chiesanuova (VR) il 12.09.1930 – C.F. PRTNMR30P52B073O, residente a Grezzana (VR) in Via Corrubio n. 55;

di provvedere, a proprie cure e spese, all'immediata esecuzione dalla notifica della presente ordinanza:

1. di adeguati interventi atti ad eliminare i franamenti rilevati con la messa in sicurezza della scarpata sita sul lato sinistro della carreggiata direzione Corrubio, nel tratto che si sviluppa circa 200 mt. prima e circa 150 mt. dopo il ponte del Vaio Fanaro, il cui terreno è catastalmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Grezzana Foglio n. 17 Mappali n. 19-20-22-24-284-286 - Foglio n. 11 Mappale n. 212 – Foglio n. 10 Mappali 245-246-247-286;
2. alla rimozione del materiale franato, accumulato tra il piede della scarpata ed il cordolo in cls a delimitazione della banchina stradale, lungo tutto il succitato tratto;

al fine di eliminare ogni qualsiasi causa di pericolo per l'incolumità pubblica e viabilità.

Tutte le lavorazioni dovranno essere condotte sotto la diretta responsabilità di un Tecnico abilitato all'esercizio della Professione e la data del loro inizio dovrà essere comunicata (considerata l'urgenza).

Al termine delle stesse il succitato Tecnico dovrà produrre adeguata certificazione scritta sulla validità del risultato conseguito ai fini della riscontrata situazione di pericolo.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico dei destinatari della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DISPONE

- la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, alle Ditte sopraindicate ed in premessa identificate;
- l'invio di copia della presente Ordinanza:
 - Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Area Servizi Tecnici per LL.PP., Tutela del Territorio, del Patrimonio e Servizi per la Sicurezza – sede – per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertamento dell'eventuale inottemperanza della presente Ordinanza;
 - Regione del Veneto – Settore Forestale di Verona – Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 Verona;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Piazzetta San Fermo n. 3/a – 37121 Verona;
 - Regione del Veneto – Genio Civile – Piazzale Cadorna n. 2 – 37126 Verona;
 - Ufficio di Polizia Municipale – sede – per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
Ing. Arturo Alberti